

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

(Delibera di C.C. n.210 del 13/12/1985)

ART. - 1 -

La licenza di sala pubblica per i biliardi o per altri giochi leciti è prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773, delegata all'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art.19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977, è subordinata a licenza rilasciata dal Sindaco.

ART. - 2 -

Il Sindaco rilascia licenza su parere della Giunta Municipale, se non è costituita la Commissione Pubblici Esercizi e Commercio Fisso.

ART. - 3 -

Per il rilascio di nuove licenze annuali si terrà in considerazione anche i nuovi rilasci, delle richieste di trasformazione di licenze da semestrali in annuali.

La distanza minima prevista dagli esercizi preesistenti è compreso in un raggio di 100 mt. per la via più breve.

ART. - 4 -

Le licenze possono essere a carattere annuale ed a carattere stagionale. Queste ultime hanno come area di validità il periodo 1 aprile 30 settembre di ogni anno.

Per quanto attiene la sospensione dell'attività si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 99 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, e successive.

ART. - 5 -

I trasferimenti d'esercizio sono consentiti, fatto salvo il rispetto del criterio delle distanze previsto dall'art.3 - punto 2 del presente Regolamento, sentita la Commissione di cui all'art.2.

Le metrature previste per il rilascio di nuove autorizzazioni non dovranno essere inferiori a metri quadrati 45.
 Il rapporto copertura della sala con giochi e spazio riservato al pubblico dovrà mantenersi nel rapporto del 50%.
 Le sale giochi che saranno ubicate in zone a densità abitativa dovranno essere insonorizzate.

ART. - 7 -

Quando il trasferimento sia dovuto a causa di forza maggiore può essere autorizzato anche in deroga alle norme di cui sopra.
 In considerazione cause di forza maggiore lo sfratto dichiarato con sentenza definitiva per motivazioni non imputabili al conduttore gestore e l'insufficiente capacità dei locali dichiarata dall'Autorità Pubblica.
 Spetta comunque al richiedente dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui sopra.
 In questo caso il trasferimento è autorizzato dal Sindaco su parere conforme della Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 2.

ART. - 8 -

Il subingresso nella titolarità dell'esercizio è consentito solo quando avvenga a seguito di cessione in proprietà o in affitto dell'azienda o successione ereditaria.
 In caso di subingresso INTER VIVOS i documenti allegati alla domanda sono i seguenti:
 - Contratto di cessione o di affitto d'azienda debitamente registrato;
 - Documento comprovante la disponibilità del locale, debitamente registrato;
 - Rinuncia del precedente titolare autenticata nei modi di legge;
 In caso di subingresso MORTIS CAUSA i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
 - Denuncia di successione oppure atto notorio nel quale risultino gli eredi;
 - Certificato di morte del precedente titolare.

ART. - 9 -

Annualmente con Ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura e la durata di attività per gli esercizi stagionali.
 Nella stessa Ordinanza verranno stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata e l'utilizzazione delle attrezzature all'esterno dei locali.

ART. - 10 -

Per il rilascio di nuove autorizzazioni va presentata domanda in bollo al Sindaco.
 Nella domanda l'interessato dovrà specificare la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale.
 La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e debitamente autenticata a norma di legge.
 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - A.O. Sanitario di idoneità del locale;
 - N.C. della S.I.A.E.;
 - Dichiarazione EMPI;
 - Elenco dei diversi tipi di attrezzatura utilizzata, e relativo regolamento;
 - Documentazione comprovante la disponibilità dei locali, dei quali si dovrà fornire una piantina planimetrica in scala 1:100;
 - Licenza o concessione edilizia e relativo progetto approvato;
 - Volo planimetrico contenente l'ubicazione della sala giochi più vicina con certificazione delle distanze da parte di un tecnico regolarmente iscritto.

ART. - 11 -

Le licenze sono soggette al rinnovo annuale che va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per le attività a carattere stagionale il rinnovo può essere fatto nel corso dell'anno prima dell'inizio dell'attività.

Le istanze in carta legale dovranno contenere specificamente:

- a) la generalità il numero di codice fiscale ed il domicilio fiscale del richiedente;
- b) la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio dichiarando di avere la piena disponibilità del locale precisando altresì se lo stesso ha subito o meno modifiche;
- c) la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di non avere subito condanne penali;
- d) la precisazione se i giochi sono gli stessi della precedente autorizzazione scaduta;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) N.º della S.I.A.E.;
- 2) Marca da bollo da f.3.000;
- 3) Titolo di Polizia scaduto.

Per i giochi precedentemente non autorizzati allegare fotografia di apparecchi e copia del relativo regolamento;

ART. - 12 -

Senza autorizzazione per le sale giochi non è consentito installare presso altri esercizi più di 3 (tre) apparecchi da gioco, per i quali sia necessaria l'autorizzazione comunale.

Sono esclusi da tale limite i biliardi ed i Juke-box.

L'installazione degli apparecchi da gioco è consentita solo presso gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande.

ART. - 13 -

La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non decida entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione.

ART. - 14 -

Le autorizzazioni già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Per esse valgono, per quanto applicabili, tutte le norme del presente regolamento.

ART. - 15 -

Per quanto attiene a violazioni al presente regolamento si rimanda alle disposizioni del l.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931, n.773, nonché a quelle del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, n.383.

E' consentita la rappresentanza.

Il preposto rappresentante dovrà presentare domanda in carta legale, con i seguenti allegati:

- a) consenso scritto del titolare della licenza, in carta legale, autenticata;
- b) licenza d'esercizio;
- c) marca da bollo da f.3.000.
